

, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

Con ricorso depositato in data 8.2.2013, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. _____, nonché avverso la successiva intimazione di pagamento n. _____, notificatele rispettivamente il 19.3.2003 ed il 3.1.2013, dalle quali risultava un debito a suo carico di complessivi € 9.551,75 a titolo di mancato versamento di contributi Inps relativi agli anni 1999-2001, deducendo l'intervenuta prescrizione delle relative pretese, maturata successivamente rispetto alla notifica della cartella di pagamento da cui l'intimazione traeva origine.

Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., deducendo variamente l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva pertanto il rigetto.

Istruita per via documentale la controversia, assegnata la causa a questo Giudice solo nel settembre 2017, autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 28.11.2017 i procuratori delle parti discutevano la causa che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi, veniva decisa come da dispositivo in epigrafe.

*** ** ***

L'opposizione è fondata.

Occorre premettere che la domanda avanzata col presente giudizio è qualificabile come azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione del credito contributivo



maturata dopo la notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento oggetto di odierna impugnazione.

Deve quindi preliminarmente ritenersi l'ammissibilità della presente opposizione, in quanto l'intangibilità del credito conseguente alla mancata opposizione del ruolo nel termine di 40 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.* eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso successivi alla scadenza del suddetto termine.

Ciò posto va rilevato che il diritto di credito azionato dall'Istituto previdenziale mediante l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizioneale ad esso applicabile, in ragione della eventuale sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale.

La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal d.lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo (e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.

Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di "giudicato", al regime prescrizioneale speciale, proprio della sua



natura, ovvero, ove applicabile *ratione temporis*, al regime prescrizionequinquennale introdotto dalla L. 335/1995 (sul punto si veda tra tutte Cass., sez. V, n. 12263 del 25.5.2007; Cass. Sez. Un. n. 25790 del 10.12.2009).

Ad avviso del Tribunale, infatti, il ragionamento che fa discendere dall'irretrattabilità della cartella conseguente alla mancata proposizione dell'opposizione nei termini dell'art. 24 d.lgs. 46/99, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. in materia di *actio iudicati*, applicando per analogia, nel caso di specie, i principi valevoli in materia di decreto ingiuntivo, non tiene conto della diversa natura dei "titoli" che vengono in considerazione: uno di formazione giudiziale, l'altro formato direttamente e unilateralmente dall'ente previdenziale/creditore - diversità così pregnante da rendere non estensibile per analogia la norma che espressamente riguarda i titoli di formazione giudiziale.

Giova rilevare che lo stesso percorso argomentativo è stato seguito dai Supremi Giudici nella recentissima sentenza del 17 novembre 2016, depositata in data 29 gennaio 2016, con la quale la Cassazione a Sezioni Unite ha ricordato, in particolare, che nel caso di cartella di pagamento non opposta non vi è alcun titolo di formazione giudiziale, non potendo la cartella non opposta nei quaranta giorni equipararsi ad un giudicato e che, a mente dell'art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale solo se la legge non dispone diversamente, e nel caso dei contributi previdenziali è appunto la legge che dispone diversamente. Del resto, applicandosi il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., si perverrebbe alla conclusione di consentire all'ente previdenziale di riscuotere contributi prescritti, in violazione del divieto stabilito per ragioni di ordine pubblico dall'art. 55, comma primo, del R.D.L. 14 ottobre 1935 n. 1827, di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia



intervenuta la prescrizione, divieto che opera indipendentemente dall'eccezione di prescrizione da parte dell'ente previdenziale e del debitore dei contributi (norma rispetto alla quale la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto <<manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma citata e dell'art. 41 della legge 3 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui prevedono la prescrittibilità del diritto dell'INPS al pagamento dei contributi, per violazione dell'art. 38 Cost., sia perché tale disciplina risponde ad un principio generale di certezza dei rapporti giuridici, sia perché, a fronte della prescrizione e del conseguente divieto di pagamento dei contributi, è prevista la possibilità di costituzione della rendita>>).

Alla luce di quanto detto, questo Giudice ritiene che l'eccezione di prescrizione, sollevata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vada vagliata in virtù dei termini di cui all'art. 3, comma 9 legge 335/95.

Era quindi onere di Riscossione Sicilia S.p.A., non solo documentare la regolare notifica della cartella di pagamento presupposta – regolarmente notificata, come emerge dalla documentazione prodotta e come pacificamente riconosciuto dalla ricorrente, il 19.3.2003 – ma dimostrare altresì di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione quinquennale in epoca successiva alla suddetta notificazione.

Tale prova non è stata fornita da Riscossione Sicilia S.p.A., risultando notificata, l'intimazione di pagamento relativa alla cartella in parola, solo in data 3.1.2013, quando ormai era abbondantemente decorso il termine quinquennale di prescrizione.

Né costituisce valido atto interruttivo il preavviso di fermo che la società convenuta dimostra di aver notificato alla ricorrente in data 11.11.2008 (la data del 14.10.2008 indicata da parte resistente è quella di spedizione), in quanto a



quella data – essendo ormai decorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento presupposta (19.3.2013) – le relative pretese creditorie erano ormai irrimediabilmente prescritte.

Ne consegue che il credito indicato nella cartella di pagamento oggetto di odierna opposizione deve ritenersi prescritto e non più dovuto e che quindi Riscossione Sicilia S.p.A. non ha diritto di agire in via esecutiva per la riscossione dello stesso.

Ogni altra questione posta all'attenzione di questo Giudice deve ritenersi assorbita.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Come in epigrafe

Agrigento, **28/11/2017**

IL GIUDICE

